

DIREZIONE
SERVIZI TECNICISERVIZIO Supporto Tecnico
Quartieri e Impianti Sportivi**DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e dell'esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido presso la scuola Balducci" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Codice Opera 240278 - CUP H15E24000080006 – CUI L01307110484202400126

PREMESSE

Con determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici, n. DD/2024/07256 del 26/07/2024, il Comune di Firenze ha disposto l'affidamento dell'appalto integrato preordinato alla progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e all'esecuzione dei lavori denominati **"Realizzazione nuovo asilo nido presso la scuola Balducci" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Codici 240278 - CUP H15E24000080006 – CUI L01307110484202400126**

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica DM 23 giugno 2022 n. 256 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* (GURI 06/08/2022).

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, solo "Codice"), **sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi degli artt. 44, comma 4 e 108, comma 2, lett. e) del Codice.

La **durata del procedimento**, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il **luogo di esecuzione dei lavori** è Firenze, Viuzzo della Cavalla, presso scuola Balducci.

Il **Responsabile Unico del Progetto** (da ora, RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Pietro Geroni, pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it - indirizzo postale: Via Giotto n. 4, cap 50121, Firenze, e-mail: pietro.geroni@comune.fi.it.

Il **progetto esecutivo**, validato dal RUP con verbale del 19/09/2024, è stato approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2024/00398 del 24/09/2024 (verbale approvato ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D.L. 77/2021, come convertito, con determina n. DD/2024/07256 del 26/07/2024).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, in sigla START, accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, “Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”, consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; **N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.** Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 0281480761, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Documentazione approvata con determinazione dirigenziale n. DD/2024/07287 del 27/09/2024, salvo i documenti generati dal sistema START, nonché il bando di gara, predisposto tramite la piattaforma START, sulla base del form in essa presente:

- Disciplinare di gara;
- Modulistica per offerta costituita da:
 - Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;
 - DGUE compilabile on line sul sistema telematico START;
 - Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
 - Modulo A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata/Progettista esterno indicato;
 - Modulo "Titolarità effettiva Operatore Economico" come da Allegato 2 - template "Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati", contenuto nella Circolare M.E.F. n. 27/2023;
 - Modulo R per Referenze professionali (dichiarazione dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria);
 - Modulo OT - Offerta tecnica;
 - Modulo TE – Tempi di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori;
 - Modulo dichiarazioni in materia di accesso agli atti;
 - Modulo Autocertificazione assolvimento imposta di bollo;

b) Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2024/00398 del 24/09/2024;

c) Elaborato "Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa" recante i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica;

d) Documento "Requisiti di capacità tecnica e professionale progettisti";

e) Prospetto di calcolo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura (ai sensi dell'art. 41 comma 15 del Codice, del suo Allegato I.13 e del D.M. 17.06.2016);

f) Altra documentazione:

- Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta

in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

- Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;

- Codice di comportamento dipendenti Comune di Firenze, reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, con l'avvertenza che domanda di partecipazione, DGUE del concorrente e offerta economica sono generate sul sistema START.

Bando, disciplinare di gara, documento "Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa" e Capitolato Speciale d'Appalto sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/14224>.

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, **entro e non oltre il giorno 10/10/2024**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato, né alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, verranno rese **entro il giorno 11/10/2024**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma telematica START¹ e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

¹ Per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le comunicazioni inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO INTEGRATO: CATEGORIE DI LAVORAZIONI E CLASSI, ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. REVISIONE PREZZI

3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO INTEGRATO

Il presente appalto ha come oggetto la **progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e la realizzazione dei lavori** relativi alla costruzione di un nuovo asilo nido presso la Scuola Balducci. Per quanto riguarda l'oggetto specifico dei servizi di ingegneria e architettura richiesti si rinvia agli artt. 2, 10ter, 10 quater e 10 quinquies del Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara (progettazione esecutiva e lavori) ammonta a **€ 1.360.442,35**, al netto di IVA, oneri previdenziali e assistenziali, ed è così suddiviso:

a) **€ 1.316.667,99**, per lavori, di cui:

- **€ 1.286.323,78** per lavori **soggetti a ribasso**². Detto importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 302.490,47**³.

- **€ 30.344,21** per oneri per la sicurezza: **non soggetti a ribasso**.

b) **€ 43.774,36** per servizi di ingegneria e architettura (progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione): **soggetti a ribasso**.

L'importo totale **soggetto a ribasso** (lavori e progettazione) ammonta a **€ 1.330.098,14**.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA e, con riferimento alle prestazioni di carattere professionale, di oneri previdenziali.

Ai sensi dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicato al personale impiegato all'appalto oggetto della presente procedura è il **Contratto Collettivo Nazionale Edilizia ed Industria siglato in data 3 marzo 2022 (codice alfanumerico F012)**.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

L'appalto si compone delle categorie di lavorazioni indicate nella sottostante tabella:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita
-------------	-----------	------------	-------------------------------------	-------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------

² Come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 2154 del 19/07/2023.

³ Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 /2023, **i costi della manodopera non sono ribassabili**. Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

<i>Edifici civili e industriali</i>	OG01	III	SI	€ 973.951,11	73,97 %	Prevalente	50% dell'importo della categoria
<i>Impianti tecnologici</i>	OG11	II	SI	€ 342.716,88	26,03 %	Scorporabile	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata qualificaz. SOA

È ammesso il subappalto entro il limite del **50% dell'importo della categoria prevalente OG01**. La **categoria scorporabile** è subappaltabile **totalmente**.

Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile (OG11) sono a qualificazione obbligatoria e, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) del D.L. 47/2014⁴, NON possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Come meglio illustrato al successivo paragrafo 6.2.2, qualora il **concorrente**, singolo o raggruppato, **non possieda la qualificazione** in tale categoria (o non la possieda per l'intero importo, per classifica insufficiente) - e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, ovvero ricorrere all'avvalimento-, **dovrà obbligarsi al subappalto della stessa** (c.d. "subappalto qualificante"), ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso **la dichiarazione di subappalto deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione**.

Il corrispettivo dell'appalto (esecuzione dei lavori) è determinato a **"misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 del Codice.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

I **corrispettivi per il servizio di progettazione** di cui al presente appalto sono stati calcolati ai sensi dell'allegato I.13 del Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del **Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016** (da ora, d.m. 17.6.2016), come indicato nell'elaborato "Prospetto di calcolo dei corrispettivi professionali", in allegato al documento denominato "Nota tecnica". Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Si riporta nella seguente tabella la classificazione e gli importi delle lavorazioni che compongono l'opera da progettare e i corrispettivi delle relative prestazioni professionali.

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE:

Id. Opere	Descrizione categorie di progettazione	Corrispondenza con L. 143/49	Grado Compless.	CPV	Importo Categorie (lavori)	Importo Prestazioni Professionali
E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici semplici	I/c	0,95	71221000-3	€ 658.900,31	€ 13.985,03
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali- Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	I/g	0,95	71221000-3	€ 315.050,80	€ 9.343,69

⁴ L'art. 12, comma 2, lett. b) del D.L. 47/2014 (convertito dalla L. 80/2014) prevede che le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria non possano essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	III/b	0,85	71221000-3	€ 179.497,77	€ 5.161,88
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice	III/c	1,15	71221000-3	€ 163.219,11	€ 6.528,89
	Spese (25,00%)					€ 8.754,87
	Sommano per opere ed oneri professionali di progettazione esecutiva ed aggiornamento piano di sicurezza, escluso CNPAIA				€ 1.316.667,99	€ 43.774,36

L'importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

In considerazione della natura intellettuale del servizio non ricorrono rischi di interferenze.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria E.08.

I servizi di progettazione non sono subappaltabili.

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura è determinato a "corpo" lo stesso resterà fisso ed invariabile e non subirà modifiche e/o aggiornamenti in base alle risultanze del costo effettivo dell'opera.

3.2. DURATA DELL'APPALTO,

L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione, in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla stazione appaltante entro il termine di **50 (cinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal provvedimento di cui al all'art. 10-ter, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto, oppure dal termine di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il termine di esecuzione dei lavori è di 285 (duecentoottantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

La durata effettiva della progettazione e dei lavori sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

3.3 FINANZIAMENTO PNRR E RELATIVI OBBLIGHI

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, ed è finanziato in parte dall'Unione Europea – NextGenerationEU con risorse del PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito e in parte con mutuo.

Nel presente appalto trovano, pertanto, applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR nonché tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

a) l'obbligo di conseguimento dei target e milestone sotto evidenziati, e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

b) il principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

c) il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

d) l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

e) gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa “Next Generation EU”;

f) il superamento dei divari territoriali;

g) il rispetto e promozione della parità di genere (c.d. gender equality);

h) la protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

Trovano, altresì, applicazione le misure per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Gli specifici **target e milestone**, come indicato nella determina a contrarre n. DD/2024/07256 del 26/09/2024, concernono, ferme restando le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale di appalto, parte prima:

- **Target:** concorre al raggiungimento del target di livello europeo e nazionale associato alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR, che prevede la creazione di almeno 150.480 nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni, in particolare prevedendo la realizzazione di 50 (cinquanta) nuovi posti in asilo nido per i bambini;

- **Milestone:** i lavori dovranno essere ultimati entro il 31/03/2026 e collaudati entro la data del 30/06/2026 (o nelle più brevi tempistiche indicate nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto).

La progettazione e l'esecuzione dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa nazionale e alle numerose normative europee finalizzate al superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, in particolare a quanto disposto con la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022) e dovranno essere saranno garantiti i seguenti principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità:

-Accessibilità;

- Progettazione universale (“Design for All”);
- Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione;
- Principio di non discriminazione.

Il presente appalto è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto ministeriale 23 giugno 2022, come indicato nelle premesse e meglio specificato nell’art. 4 del CSA.

Devono, inoltre, intendersi richiamati gli specifici obblighi PNRR e quelli relativi al principio del DNSH di cui agli artt. 43 e 44 del Capitolato Speciale di Appalto.

3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo in parte **a corpo**, per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura, e in parte **a misura**, per quanto riguarda i lavori, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. m) dell’Allegato I.7 del Codice.

All’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 125, comma 1, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati nell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, ed ai sensi dell’art. 125, commi 2 e 5, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 44, comma 6, del Codice e dell’art. 18, comma 17 del Capitolato speciale, nel caso in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione della progettazione, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, nel modo seguente: 90% dopo l’approvazione del progetto esecutivo ed il restante 10% a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI

Con riferimento ai lavori, come previsto dall’art. 38 del Capitolato speciale di appalto, ai sensi dell’art. 60, commi 2 e 3 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Con riferimento ai servizi di progettazione non è riconosciuta la revisione dei prezzi (parere MIT n. 1455/ 2022).

4. OPZIONI E QUINTO D’OBBLIGO. VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice e dell’art. 12, comma 10 del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto**, la Stazione appaltante potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

*** ** ***

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il **valore globale totale stimato** dell'appalto è pari a € **1.634.631,98⁵**, IVA esclusa, **così suddiviso:**

Importo complessivo	€ 1.362.193,32
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 272.438,66
Valore globale stimato	€ 1.634.631,98

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

*** ** ***

Con particolare riguardo ai servizi di progettazione richiesti, i concorrenti possono partecipare alla presente gara, ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Codice, e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, trattandosi di appalto integrato, in una delle seguenti modalità:

i) se imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere): dimostrando i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione tramite il **proprio staff di progettazione;**

ii) se imprese attestate per prestazioni di sola costruzione, oppure imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che **non dimostrino** i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione: **attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di gara**, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice, in grado di dimostrare i requisiti richiesti per la progettazione; in particolare tramite, alternativamente:

- un **progettista associato (in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni)**: in caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) **assume la qualità di concorrente** e deve presentare la domanda di partecipazione, il DGUE on line, il Modulo A.1 – *Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente* e il Modulo R per Referenze professionali ;

OPPURE

- un **progettista indicato**: qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Firenze e l'operatore economico concorrente. In tale ipotesi, l'operatore concorrente è tenuto a comunicare il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) del progettista indicato **nel Modulo A.1 – Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente**, dichiarando la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all'art. 66, comma 1, del Codice o a più soggetti, anche tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera f) del medesimo art. 66. Non è necessario costituire un raggruppamento fra i progettisti indicati.

Ciascun progettista indicato, pur se soggetto esterno all'operatore economico e **non qualificabile come concorrente**, deve attestare il possesso dei requisiti generali e dei prescritti requisiti di carattere speciale, rispettivamente tramite presentazione del **DGUE on line**, del

⁵ Come da pareri MIT nn. 2713 e 2714 del 21/06/2024 e Bando tipo ANAC n.1/2023.

Modulo A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata/Progettista esterno indicato e del Modulo R per Referenze professionali.

I progettisti devono possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria come di seguito precisato.

*** ** ****

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4° periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che **partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

*** ** ***

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

*** ** ***

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente paragrafo:

A) requisiti generali di cui agli articoli 94 ss. del D.Lgs. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

B) requisiti speciali di idoneità professionale per i lavori di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

C) requisiti speciali di qualificazione per i lavori, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 costituiti dal possesso di **attestazione SOA**, in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai lavori da assumere e della **certificazione del sistema di qualità aziendale** (con esclusione delle classifiche I e II).

D) requisiti speciali di idoneità professionale e di qualificazione previsti per i servizi di ingegneria e architettura.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e all'art. 66, comma 1, lett. g, del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle

consorziate indicate quali esecutrici e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano in requisiti.

I requisiti generali devono inoltre essere posseduti dal progettista indicato ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione collegate al finanziamento PNC - PNRR

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse dell'Unione Europea – NextGenerationEU - PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ai sensi dell'**art. 47 del D.L. n. 77/2021, come convertito (norma che trova applicazione al presente affidamento in considerazione del rinvio operato dall'art. 225, comma 8, del Codice), sono esclusi** dalla procedura di gara, con segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto dalla delibera A.n.a.c. n. 122 del 16 marzo 2022⁶:

- (art. 47, comma 2) **gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producono copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198,** con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con

⁶ Reperibile sul portale ANAC, al link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-122-del-16-marzo-2022>.

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- (art. 47, comma 3 e comma 6) **gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC in quanto**, occupando un numero pari o superiore a quindici (15) dipendenti ed inferiore a cinquanta (50), **hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte;

- (art. 47, comma 3 bis) gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- (art. 47, comma 4) gli operatori economici che **non assumano l'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle **nuove** assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari almeno al **30** per cento di occupazione giovanile;

- una quota pari almeno al **14** per cento di occupazione femminile.

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- **la dichiarazione deve essere sempre resa** (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);

- **la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara**, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo art. 14, e saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione così come previsto dalla delibera A.n.a.c. n. 122 del 16 marzo 2022.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*), pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, evidenziando che al complessivo conseguimento delle suddette percentuali potrà concorrere anche il subappaltatore.

6.2 REQUISITI SPECIALI PER I LAVORI

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014) e del D.M. 248/2016 (tuttora vigenti ai sensi dell'art. 226 del Codice), è richiesto che gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, siano in possesso di **attestazione SOA in corso di validità**, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, **il concorrente potrà qualificarsi, alternativamente**, mediante il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i rispettivi importi, e quindi, alternativamente, tramite:

A1) attestazione SOA nella categoria prevalente OGo1 per l'importo totale dei lavori (classifica III bis, o superiore), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria⁷ OG11 non posseduta;

A2) attestazione SOA nella categoria prevalente OGo1 in classifica III e nella categoria scorporabile OG11 in classifica I, con obbligo di subappalto qualificante per la restante quota di OG11 non coperta da attestazione SOA.

In questi casi, ricorrendo al subappalto qualificante, il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel "*Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente*"⁸ (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare la quota della categoria scorporabile per la quale non è qualificato. In alternativa al subappalto qualificante, il concorrente potrà **costituire un RTI** con altro operatore economico qualificato, **oppure ricorrere all'avvalimento**.

OPPURE

B) attestazione SOA nella categoria prevalente OGo1 in classifica III (o superiore) e nella categoria scorporabile OG11 in classifica II (o superiore).

I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

⁷ L'art. 12, comma 2, lett. b) della L. 80/2014 prevede che le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria non possano essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

⁸ Il concorrente, al punto appositamente predisposto del suddetto modello, dovrà indicare la categoria oggetto di subappalto qualificante .

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023⁹), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

Precisazione circa il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della qualificazione SOA, a esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate".

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II[^] o inferiore.

*** ** ***

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

*** ** ***

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2, nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 , comma 13 del Codice.

⁹ L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la **verifica triennale di mantenimento**, l'art. 17, comma 1 del citato dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, commi 3 e 4, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, o del consorzio.

*** ** ***

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

*** ** ***

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2 , lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art 65, comma 2, lettera d) del Codice)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2 deve essere soddisfatto dal consorzio.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

*** ** ***

6.3 REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE E MODALITÀ CON CUI GLI O.E. CONCORRENTI POSSONO SODDISFARLI

6.3.1 REQUISITI SPECIALI RICHIESTI PER LA PROGETTAZIONE

Le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) f) e g) , del Codice in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti speciali indicati nel prosieguo.

Detti **requisiti speciali** sono distinti in:

1) Requisiti di idoneità professionale del concorrente:

a) Requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 al Codice (artt. da 34 a 39);

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi associati o indicati) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2) Requisiti di idoneità professionale del gruppo di lavoro:

E' richiesta la presenza nel gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 2 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, delle seguenti figure professionali:

	TECNICO RESPONSABILE Prestazione Specialistica	REQUISITI DEL TECNICO RESPONSABILE
a)	Progetto architettonico	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti
b)	Progetto delle strutture	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti sezione A (DPR 328/01)
c)	Progetto degli impianti elettrici e speciali	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
d)	Progetto degli impianti meccanici	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
e)	Progetto prevenzione incendi	Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139 e smi
f)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
g)	Redazione della documentazione Acustica	Esperienza in tematiche progettazione acustica
h)	Redazione della documentazione DNSH e CAM	Esperienza in tematiche ambientali e climatiche

Le unità minime di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico sono n. 5 (in ragione della specificità del coordinamento per la sicurezza, della documentazione DNSH-CAM e Acustica). È ammessa, pertanto, la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate; il medesimo tecnico può essere indicato come responsabile di più prestazioni specialistiche di cui al precedente elenco solo se in possesso dei requisiti richiesti.

All'interno del gruppo di progettazione deve essere individuato il professionista responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

A seconda delle modalità di partecipazione – si veda in proposito il parag. 5 e il successivo parag. 6.3.2 del Disciplinare - i professionisti devono essere nominativamente indicati dal concorrente, o dal progettista raggruppato già in sede di presentazione dell'offerta, nel Mod. A.1, oppure dal progettista indicato nel Mod. A2, con la specificazione dei titoli di studio/professionali posseduti, dell'abilitazione all'esercizio della professione, degli estremi dell'iscrizione all'ordine/albo professionale e delle attività che svolgeranno all'interno del Gruppo. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE.

Deve essere precisata, altresì, la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara ed i professionisti incaricati dell'espletamento dell'incarico.

Per la comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3) Requisito di capacità tecnico- professionale: servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di cui alla presente procedura.

I concorrenti devono aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di cui alla presente procedura, **servizi analoghi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi ai lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID opere cui si riferiscono i servizi da affidare**, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,8 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Tabella: Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Id. Opere	Descrizione categorie di progettazione	Corrispondenza con L. 143/49	Grado Compless.	CPV	Importo Categorie (lavori)	Importo complessivo o minimo elenco servizi
E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici semplici	I/c	0,95	71221000-3	€ 658.900,31	€ 1.186.020,56
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	I/g	0,95	71221000-3	€ 315.050,80	€ 567.091,44
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	III/b	0,85	71221000-3	€ 179.497,77	€ 323.095,99
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice	III/c	1,15	71221000-3	€ 163.219,11	€ 293.794,40

Per le categorie Edilizia (ID Opere E.08) e Strutture (ID Opere S.03) ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Stante la specifica destinazione funzionale di ciascun ID opere IA.02 e IA.03:

- per la categoria IMPIANTI ID Opere IA.02 ai fini della qualificazione sono idonee a comprovare il requisito unicamente servizi inerenti lavori Id Opere IA.02;
- per la categoria IMPIANTI ID Opere IA.03 ai fini della qualificazione sono idonee a comprovare il requisito unicamente servizi inerenti lavori Id Opere IA.03.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I servizi svolti sono comprovati attraverso l'idonea documentazione suindicata da cui risultino, per ciascun servizio, le ID opere, le classi e categorie delle opere cui si riferiscono i servizi, l'importo delle opere, l'importo e la tipologia dei servizi e l'avvenuta esecuzione degli stessi.

In caso di richiesta di comprova il concorrente deve essere in grado di fornire **tempestivamente** la documentazione richiesta completa di tutte le informazioni per verificare il possesso dei requisiti.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita e di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- per "*servizi analoghi*" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori/ coordinamento della sicurezza e/o collaudo, effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto.

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;

- non è necessario che i gli operatori abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;

- i servizi valutabili, svolti per committenti pubblici o privati, sono quelli eseguiti, iniziati e ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimata nel medesimo periodo di riferimento, sia nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, che nel caso di servizi il cui contratto si concluda successivamente.

- qualora i servizi siano stati espletati in Raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico partecipante alla procedura;

- i servizi di cui sopra, per gli importi corrispondenti, dovranno ricadere nella categoria d'opera, nella destinazione funzionale e nell>ID opere sopra indicati (fatta salva l'analogia nei termini sopra indicati), di cui alla Tav. Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17-06-2016 ovvero per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e categorie di cui alla L.143/49 utilizzando la Tavola Z-1 delle corrispondenze allegata a tale DM.

6.3.2 MODALITÀ ATTRAVERSO CUI GLI OPERATORI ECONOMICI (O.E.) POSSONO SODDISFARE I REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Codice, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, “*gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione*”.

Pertanto per le attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico può soddisfare i requisiti speciali richiesti, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE (in possesso dei requisiti di progettazione con il proprio staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali richiesti nella presente gara per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico potrà svolgere i servizi di progettazione oggetto dell'appalto a mezzo del proprio staff tecnico, e dovrà **indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti**. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE: IPOTESI A) - PROGETTISTA ASSOCIATO

Il concorrente può dimostrare i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove il mandante è un soggetto di cui all'art. 66, comma 1 del Codice.

Nel **solo caso in cui il mandante è un RTP** di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione **la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice**. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, nonché assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE: IPOTESI B) - PROGETTISTA INDICATO

Il concorrente può dimostrare i requisiti di progettazione mediante:

a) incarico a un singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), d), ed e), del Codice;

b) incarico **ad un RTP** di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, è condizione di partecipazione **la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

6.3.4 PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Per le attività di progettazione, nel caso di RTP (associato od indicato) di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice, il requisito della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, ancorché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi in una o più categorie/ID di progettazione oggetto del presente appalto.

Per le attività di progettazione, nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la progettazione deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. I requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'allegato II. 12 del Codice devono essere posseduti dai singoli consorziati (art. 38, comma 1 del citato allegato).

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^o periodo del Codice).

Qualora l'avvalimento abbia ad oggetto requisiti relativi a titoli di studio e professionali, l'ausiliario dovrà eseguire direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale), nel contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, le relative risorse. In particolare, nell'ipotesi in cui intenda avvalersi di certificazioni e/o esperienza pregressa altrui a tal fine, l'impresa ausiliaria dovrà mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, **l'intera organizzazione aziendale** che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione e/o esperienza medesima¹⁰.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio.

¹⁰ Così Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271; Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730; sez. V, 27 luglio 2017, n. 3710).

In caso di **avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria**, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice, potranno essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i **requisiti maturati in proprio**¹¹.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria (**divieto di avvalimento a cascata**) in ragione¹² per i lavori, della tipologia dell'appalto, che prevede lavorazioni che hanno continuità rispetto alla durata del cantiere e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori; per i servizi, per garantire il controllo unitario della complessiva esecuzione dell'attività che deve essere svolta, tenuto conto degli stringenti limiti temporali per l'esecuzione del servizio per garantire il rispetto delle tempistiche e delle milestone afferenti all'intervento in commento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, pertanto, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modulo A.2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta, accolta da questa stazione appaltante, di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto dell'attività di progettazione, fatta eccezione per prestazioni accessorie e secondarie, quali indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Capitolato speciale d'appalto, il **subappalto delle lavorazioni oggetto dell'appalto è consentito**, previa

¹¹ In merito si rinvia anche alla delibera ANAC n. 558 del 29 novembre 2023.

¹² Così come previsto dalla determina a contrarre n. DD/2024/07256 del 26/09/2024.

autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del **50% dell'importo della categoria prevalente OGo1 e totalmente per la scorporabile OG11.**

Il presente appalto prevede, come scorporabile, **la categoria OG11**, a qualificazione obbligatoria; pertanto, qualora il concorrente NON possieda nella suddetta categoria attestazione SOA (o sia in possesso di SOA ma in qualifica I), - e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, ovvero ricorrere all'avvalimento -, **la mancata espressione della volontà di ricorso per la medesima al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Dette lavorazioni e prestazioni, tuttavia, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione, per i lavori, delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro alla luce delle particolarità del sito, del contesto operativo e della gestione delle lavorazioni interferenti, nonché in considerazione del Protocollo di Intesa stipulato fra il Comune di Firenze e i principali Sindacati in data 21 maggio 2024 e, per le altre prestazioni, per garantire il controllo unitario della complessiva esecuzione dell'attività che deve essere svolta, tenuto conto degli stringenti limiti temporali per l'esecuzione del servizio per garantire il rispetto delle tempistiche e delle *milestone* afferenti all'intervento ¹³ **(divieto di subappalto a cascata).**

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicheranno le disposizioni previste dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto. Per l'attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la garanzia provvisoria non sarebbe stata, comunque, dovuta, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00**¹⁴, secondo le modalità di cui alla

¹³ Così come previsto dall'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto e dalla DD/2024/07256 del 26/09/2024.

¹⁴ Secondo il metodo di calcolo adottato da Anac.

delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>¹⁵.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara, non è previsto come obbligatorio il rilascio di un’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte di questo Ente. Si ritiene comunque indispensabile la presa visione delle condizioni dei luoghi e di tutto ciò che possa giustificare l’offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1 MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (**Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**), accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17/10/2024, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e **visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.** Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta presentazione dell’offerta.
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata;
- una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

¹⁵ Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Piattaforma accetta preferibilmente, per i documenti di testo, file con i formati PDF/ - PDF/A.pdf e PDF.P7M.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla gara e caricare sulla piattaforma, nelle sezioni pertinenti, l'offerta.

12.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SUA VINCOLATIVITÀ

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*" (consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta tecnica ed economica e, qualora richiesto, la restante documentazione, devono essere sottoscritte con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata), come meglio di seguito dettagliato.

Dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora si tratti di concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma START, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START, previa compilazione online. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e quella economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

Documentazione

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si attiverà il soccorso istruttorio.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Vincolatività dell'offerta

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta è vincolante per il concorrente. **L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Avvertenze

La "Documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara deve essere separata dall'Offerta tecnica e da quella economica. Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica e l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio** ed è causa di esclusione dalla procedura di gara (a mero titolo esemplificativo, **non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito di partecipazione**);
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i**

citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a), del Codice;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare.**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

E' facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa, tutta la seguente documentazione (di cui in dettaglio più avanti):

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE compilato on line;
- dichiarazioni integrative al DGUE;
- ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- autocertificazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione (mediante marca da bollo);
- comunicazione titolari effettivi;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati;

- modulo R- Referenze professionali;
- copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti**, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021).

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START **al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023** e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START richiede al concorrente di indicare i **soggetti cessati**, non compresi fra i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del vigente Codice (D.Lgs. 36/2023);
- **le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1-Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;**
- il richiamo all'**art. 45 del D.Lgs. 50/2016** del Codice **va inteso** riferito all'**art. 65 del D.lgs. 36/2023** e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
- il richiamo all'**art. 92 del DPR 207/2010** va inteso riferito all'**art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice.**

14.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

- vi. **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

14.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio deve:

- 1. compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;**
- 2. firmare digitalmente** la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- 3. qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre**, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta:

- 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario** relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
- 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;**
- 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto** relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita.

In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell’apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

14.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziate).

Nel caso di consorzio di cooperative o fra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; sempre nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), e il CCNL applicato (il relativo codice alfanumerico di cui all’art. 16 quater del decreto legge 76/2020 andrà indicato nel Modello 1 “Dichiarazioni integrative del concorrente”);
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice, **come sopra precisato nel box “Avvertenze per la compilazione della domanda”** (quelli non ivi contemplati dovranno essere dichiarati nel Modello 1 “Dichiarazioni integrative del concorrente”);
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti di cui al co. 3 dell’art. 94 del Codice**. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest’ultima;
- in tutte le ipotesi di cui sopra, l’ amministratore di fatto.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

14.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal **concorrente che partecipa in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti**, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice**, dal consorzio medesimo;

- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara

14.1.5 EVENTUALE PROCURA

La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:**

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

14.1.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante **contrassegno telematico (marca da bollo)**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio "*Comprova assolvimento imposta di bollo*", scansione del contrassegno telematico (marca da bollo), che dovrà essere previamente annullato con timbro o firma visibili nella copia per immagine ed associato al CIG della procedura di gara in oggetto con apposita **autocertificazione** a firma del legale rappresentante dell'Impresa concorrente. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modello di autocertificazione messo a disposizione dalla Stazione appaltante su START. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di partecipazione in Raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimilate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente, le Imprese ausiliarie, le cooptate e le Imprese consorziate indicate come esecutrici, o, in caso di Consorzi stabili, anche le consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate

come esecutrici), dovranno compilare **on line**, tramite la piattaforma e seguendo le istruzioni rilasciate dalla stessa, il **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE**.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

Il **DGUE** deve essere, pertanto, compilato on-line e presentato, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- dal progettista esterno indicato;
- dalle imprese ausiliarie;
- dalle imprese cooptate;
- dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- in caso di Consorzi stabili anche dalle consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici).

PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE ON LINE

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema START dalla mandataria/capogruppo. Anche in caso di avvalimento, oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata debba essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziate/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti). Non è possibile per l'impresa ausiliaria, o per una mandante di un raggruppamento temporaneo, oppure per una consorziata accedere al sistema e compilare il DGUE elettronico autonomamente. Quanto sopra vale anche nel caso di progettista esterno indicato.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In ogni caso **il DGUE, anche se compilato on line e caricato dal concorrente che ricorre all'avvalimento, dalla mandataria e dal consorzio, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa** ausiliaria, mandante o consorziata e/o dal progettista esterno indicato **cui esso si riferisce**.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE: MODULO A.1

Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **modulo A.1**, con le quali:

- indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
- [*se Impresa di costruzioni*] indica il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato e dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- [*sole Imprese di costruzioni, se del caso*] dichiara l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3.1 come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (**Contratto Collettivo Nazionale Edilizia Industria siglato in data 3 marzo 2022, codice alfanumerico F012**);
- [*per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*] attesta che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- [*per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta*] attesta di non essere stato interdetto dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC per avere omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021;
- dichiara di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
 - una quota pari alper cento [**indicando la quota percentuale**, che deve essere, **a pena di esclusione almeno pari al 30%**] di occupazione giovanile;
 - una quota pari al per cento [**indicando la quota percentuale** che deve essere, **a pena di esclusione almeno pari al 14%**] di occupazione femminile;
- dichiara di accettare i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'operatore dovesse risultare aggiudicatario, e, segnatamente, di impegnarsi a collaborare per quanto di propria competenza per garantire il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Misura cui accede l'intervento e degli obblighi specifici del PNRR -PNC;
- [*se Impresa di costruzioni*] indica il soggetto (*progettista appartenente alla propria struttura tecnica/progettista indicato/associato*) al quale verrà affidata l'attività di progettazione, ne dichiara la denominazione e la tipologia soggettiva, fra quelle indicate all'art. 66 del Codice;
- [*se progettista associato*] indica che svolgerà l'attività di progettazione oggetto dell'appalto come progettista associato in raggruppamento (ai sensi dell'art 44, comma 3 del Codice e art. 30, comma 5 Allegato II.12 del medesimo), con Impresa di costruzioni, di cui dichiara la denominazione;
- [*se Impresa di costruzioni che indica progettista appartenente alla propria struttura tecnica o se progettista associato*] con riferimento ai servizi di progettazione, dichiara i nominativi dei responsabili delle varie prestazioni specialistiche, componenti il gruppo di lavoro, le loro qualifiche professionali e gli estremi di iscrizione all'Albo professionale/Elenchi, nonché il nominativo e la qualifica professionale della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; dichiara inoltre, in caso di

progettazione svolta a mezzo di raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all'art. 66 1° co. lett. f) del Codice, il giovane professionista progettista, indicandone nominativo e estremi di iscrizione all'Albo professionale;

- **[se Impresa di costruzioni] dichiara di obbligarsi a subappaltare in tutto o in parte la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria per la quale non possiede la qualificazione o non la possiede per l'intero importo richiesto dal bando;**
- dichiara di accettare i contenuti dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 Ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze (ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019), che si applica al presente appalto; dichiara conseguentemente di impegnarsi:
 - conformemente a quanto previsto nell'art. 2, comma 1, lett. b) della suddetta Intesa, a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, e ad assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri;
 - ad accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le clausole nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2, comma 1, lett. c) della suddetta Intesa;
 - a prendere atto ed accettare che le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o subaffidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.;
 - a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante;
 - a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;
- *(solo per i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti e per Reti nella forma del raggruppamento costituendo)* indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo *(indicandone la denominazione)* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a tale impresa la quale stipulerà il contratto in

nome e per conto proprio e degli altri componenti e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o Rete;

- dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)¹⁶;
- *(solo per i Consorzi Stabili, se del caso)* dichiara che al fine di soddisfare i requisiti speciali di partecipazione, ricorre ai requisiti di consorziate non esecutrici *(di cui dovrà indicare denominazione/ragione sociale, C.F. e requisito prestato e produrre DGUE e Modello A.2)*;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e pertanto di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire l'accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a consentire l'accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, indicando motivatamente in apposita dichiarazione (il cui facsimile è inserito nella documentazione di gara) le parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreto tecnico/commerciale e, in quanto tali, da sottrarre all'accesso, **allegando copia, firmata digitalmente, dei documenti componenti l'offerta tecnica oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**¹⁷; **la dichiarazione e la copia dei documenti oscurata dovrà essere inserita nell'offerta tecnica (cfr. paragrafo 15 del disciplinare di gara). Qualora non venga prodotta la dichiarazione e/o la copia dei documenti oscurata, l'offerta sarà ritenuta interamente accessibile;**

- dichiara di riservarsi di indicare, in sede di risposta all'eventuale richiesta di giustificazioni per la valutazione di congruità, relativamente alle giustificazioni prodotte, le parti coperte da segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento);
- dichiara di obbligarsi, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021, pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in

¹⁶ Si rimanda in proposito al paragrafo 5 del presente disciplinare.

¹⁷ Come da Bando tipo 1/2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;

- [per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo] **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
- (in caso di cooptazione) dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, la seguente impresa in qualità di cooptata (di cui dovrà indicare la denominazione)
.....

Il **Modulo A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete, il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

14.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA, COOPTATA, PROGETTISTA ESTERNO INDICATO: MODULO A.2

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modulo A.2**, da parte di ciascuna:

- **consorziata esecutrice** dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), lett. c) e lett. d) del Codice (**e per i consorzi stabili anche da parte della consorziata che presta i requisiti**);
- **ausiliaria**, ai sensi dell'art. 104 del Codice,
- **cooptata**, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice;
- **progettista esterno indicato** ai sensi dell' art. 44, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 30, comma 5 dell'Allegato II. 12 del medesimo decreto.

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata/progettista esterno indicato:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice;
- (se *progettista esterno indicato*) dichiara la propria tipologia soggettiva, tra quelle di cui all'art. 66 co. 1 del Codice ed in caso di consorzio stabile di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del Codice dichiara se eseguirà la progettazione con la propria struttura o a mezzo di consorziati di cui fornisce gli elementi identificativi denominazione e codice fiscale;
- (solo per il *progettista esterno indicato*) con riferimento ai servizi di progettazione, dichiara i nominativi dei responsabili delle varie prestazioni specialistiche, componenti il gruppo di lavoro, le loro qualifiche professionali, gli estremi di iscrizione all'Albo professionale/Elenchi, il nominativo e la qualifica professionale della persona fisica

incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; dichiara, in caso di progettazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 66 1° co. lett. f) del Codice, il giovane professionista progettista, indicandone nominativo e estremi di iscrizione all'Albo professionale;

- *[per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* attesta che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- dichiara di accettare i contenuti dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 Ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 che si applica al presente appalto, e di impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021 pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *[per le sole imprese cooptate]* dichiara di eseguire seguenti i lavori indicati per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice;
- *[per le sole imprese ausiliarie]* dichiara, in caso di avvalimento ex art. 104, comma 1 e 2, del Codice, di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente, che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avvalimento e inoltre dichiara di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA (N.B. in caso di avvalimento di tipo premiale le relative dichiarazioni devono essere rese e la documentazione prodotta nella sezione dell'"offerta tecnica" con dichiarazione analoga a quella riportata nel Modulo A.2);
- *[per la sola ipotesi in cui l'impresa ausiliaria sia un consorzio stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di aver maturato in proprio i requisiti oggetto del contratto di avvalimento;
- *[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019]* dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;
- attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il **Modulo A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della **consorzata esecutrice, per i consorzi stabili anche della consorzata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria o cooptata, o del progettista esterno indicato** ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modulo A.2 siano compilati e firmati digitalmente da **un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa** l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale **dichiara**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modulo A.1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- 1) **il DGUE dell'ausiliaria**, compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stessa;
- 2) **il contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 e comma 2 del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico, con espressa indicazione se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, **ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.**

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale), nel contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, le relative risorse. In particolare,

nell'ipotesi in cui intenda avvalersi di certificazioni e/o esperienza pregressa altrui a tal fine, l'impresa ausiliaria dovrà mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'**intera organizzazione aziendale** che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione e/o esperienza medesima¹⁸;

3) il **Modulo A.2**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria;

4) l'**attestazione di qualificazione SOA dell'Impresa ausiliaria (art. 104, comma 5 del Codice)**.

14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare nel **Modulo A.1** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in **un distinto DGUE** di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1, ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modulo A.2**.

14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

1) ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell' ANAC**;

2) **Modulo R per Referenze professionali (dichiarazione dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) per il/i progettista/i indicati o associati**. Tale Modulo R deve essere firmato, altresì, dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione. In caso di progettista esterno indicato o associato il Modulo R è sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o procuratore dell'operatore economico progettista esterno indicato o associato in raggruppamento ed inserito dal concorrente sul sistema Start;

3) autocertificazione di assolvimento dell'imposta di bollo unitamente alla scansione della marca da bollo da € 16,00;

4) **(eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore)** copia, come indicato al precedente paragrafo 14.1.5 del presente disciplinare, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;

5) **Modulo "Titolarità effettiva Operatore Economico"**, debitamente sottoscritto.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per **l'identificazione del "titolare effettivo"** onde consentire al Comune di Firenze di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività (*Modulo "Titolarità effettiva Operatore Economico"*). Tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato. Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone

¹⁸ Trattasi, infatti, di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito "inscindibile", con l'effetto che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.

fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, nonché delle Circolari n. 27 del 15/09/2023 e n. 13 del 28/03/2024 il Ministero dell'Economia e Finanze, vi sono **tre criteri alternativi** per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1. criterio dell'assetto proprietario:** il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2. criterio del controllo:** sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.
- 3. criterio residuale:** se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" allegate alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.8.2022, n. 30, come integrate dalle Circolari n. 27 del 15/09/2023 e n. 13 del 28/03/2024 il Ministero dell'Economia e Finanze, nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

L'operatore economico individuato come miglior offerente all'esito della presente procedura, dovrà produrre una comunicazione in cui riporta il nuovo dato sulla titolarità effettiva **esclusivamente in caso di intervenute modifiche** delle informazioni già rese al momento della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico deve dichiarare nel DGUE l'assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura in questione; ai sensi della Circolare M.E.F. 13/2024, la dichiarazione resa nel DGUE da parte dell'operatore economico deve ritenersi comprensiva anche dell'assenza di conflitto di interessi in capo al suo titolare effettivo. Conseguentemente, non è richiesta la compilazione di alcun ulteriore modulo da parte del titolare effettivo in merito all'assenza di conflitto di interessi.

La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non è motivo di esclusione dalla gara;

6) (solo operatori economici con più di 50 dipendenti) **copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici e, **nel caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.**

14.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, **quanto segue:**

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle prestazioni (lavori/servizi di ingegneria e architettura) e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio¹⁹ o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle prestazioni (lavori/servizi di ingegneria e architettura) e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le prestazioni (lavori/servizi di ingegneria e architettura) e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti a. e c. sono contenute all'interno della domanda di partecipazione, la dichiarazione di cui al punto b. è contenuta all'interno del Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente.

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle prestazioni (lavori/servizi di ingegneria e architettura) e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

¹⁹ Si precisa che quanto indicato nel punto B) è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2.

E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle prestazioni (lavori/servizi di ingegneria e architettura) e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

F.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle prestazioni (lavori/servizi di ingegneria e architettura) e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

F.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le prestazioni (lavori/servizi di ingegneria e architettura) e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire su START, nell'apposito spazio - busta telematica "Offerta Tecnica", le proprie dichiarazioni di offerta e la restante documentazione indicata nel documento "Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa", cui si rinvia integralmente, da presentarsi con i contenuti, le modalità e le eventuali dimensioni massime ivi indicate.

In particolare, il concorrente dovrà **inserire su START nell'apposito spazio per l'offerta tecnica:**

➤ con riferimento all'**elemento di valutazione B.1.1** "*Organizzazione del cantiere – controllo da remoto*" dell'elaborato sopra richiamato, una **Relazione illustrativa** contenente la proposta per un'ottimale organizzazione del cantiere e delle lavorazioni ;

➤ con riferimento agli **elementi di valutazione B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.6** dell'elaborato "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*", il "**Modulo OT – Offerta tecnica**", debitamente compilato, contenente le proprie dichiarazioni di offerta e precisamente contenente:

- con riguardo all'**elemento di valutazione B.1.2** "*Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 o equivalente*", una **auto-certificazione** in merito al possesso o non possesso della certificazione sopra citata;

- con riguardo all'**elemento di valutazione B.1.3** "*Assenza di verbali di discriminazione di genere*", una **auto-certificazione** in merito all'assenza o presenza dei verbali in questione;

- con riguardo all'**elemento di valutazione B.1.4** "*Percentuale di donne in ruoli apicali*", una **auto-certificazione** in merito alla presenza e relativa qualifica di personale femminile in ruoli apicali, come esplicitato nel documento "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*";

- con riguardo all'**elemento di valutazione B.1.5** "*Capacità Tecnica dei Progettisti*", **una auto-certificazione**, con i contenuti indicati nel documento "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*", in merito al professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, in possesso della certificazione richiesta; **dovrà altresì essere allegato il relativo certificato**, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale IS/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale ;

- con riguardo all'**elemento di valutazione B.1.6** "*Caratteristiche dei locali interni al nido - infissi*", **la propria offerta migliorativa**, distinta per il subcriterio **B.1.6.1** e per il **subcriterio B.1.6.2**. A corredo della proposta migliorativa relativa a ciascuno dei subcriteri B.1.6.1 e B.1.6.2 **dovranno essere allegate, pena la non assegnazione del relativo punteggio, le schede di calcolo per ciascuna tipologia di infisso e le schede tecniche di cui ai punti i) e ii)** a pag. 7 e 8 dell'elaborato "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*";

➤ con riguardo all'**elemento di valutazione C** "*Tempi di esecuzione*", il "**Modulo TE - Tempi di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori**", debitamente compilato, contenente la propria dichiarazione di offerta in merito al tempo offerto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, da esprimersi in giorni naturali e consecutivi.

In detto modello dovranno essere indicati:

- la riduzione dei tempi di esecuzione in giorni separatamente per i servizi di progettazione e per i lavori, in cifre; in caso fosse esposta la riduzione anche in lettere, ed in caso di discordanza tra i valori esposti in cifre ed in lettere, prevarranno i valori espressi in cifre;

- i giustificativi della riduzione dei tempi offerta con riferimento all'esecuzione lavori, indicando necessariamente almeno una delle due opzioni contenute nel documento "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*";

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri operai anche in riferimento alle condizioni di lavoro offerte che l'offerente dovrà specificamente dichiarare di rispettare.

A corredo del "**Modulo TE - Tempi di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori - criterio C**" **dovrà essere prodotto il Crono-programma (Diagramma di Gantt) Dei Lavori**, redatto secondo le indicazioni del documento "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*";

Per l'attribuzione e il calcolo del punteggio con riferimento alla "offerta tempo" si rinvia integralmente al documento "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*";

➤ stante l'applicazione alla presente procedura della c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, c. 3, Codice, dovrà essere inserita **anche in questa sezione la domanda di partecipazione** (già inserita nella busta della documentazione amministrativa) al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di procedere alla corretta attribuzione dei punteggi -

secondo quanto precisato nel documento “*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*”; – in caso di RTI, o Consorzio.

➤ (Solo in caso di avvalimento di tipo premiale) le dichiarazioni e la necessaria documentazione di cui al parag. 14.4.

*** ** ***

L'operatore economico potrà allegare, altresì, all'offerta **una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine dovrà allegare anche una copia firmata dei documenti resi in sede di offerta tecnica adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. In caso manchi la suddetta dichiarazione e/o la copia oscurata l'offerta tecnica sarà ritenuta accessibile. **In ogni caso non potrà essere secretata l'intera offerta tecnica.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

*** ** ***

Ai fini dell'**inserimento sulla Piattaforma** dell'Offerta Tecnica, nell'ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve:

- a) **produrre** sulla Piattaforma la documentazione costituente l'Offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) **sottoscrivere** con firma digitale;
- c) **caricare** sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

L'offerta tecnica deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).

In particolare, l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

*** ** ***

Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

*** ** ***

Ai sensi dell'art. 74, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023, le offerte presentate potranno essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non potranno avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

16. OFFERTA ECONOMICA

16.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

1. **Accedere** allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;
2. **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
3. **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
4. **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
5. **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

16.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale unico per la progettazione²⁰ e per i lavori, espresso con 3 (tre) cifre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 1.330.098,14**²¹, oltre IVA (nei termini di legge).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il **ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) la **stima dei costi aziendali dell'offerente** concernenti l'**adempimento delle**

²⁰ Ai sensi: a) dell'art. 41, ultimo comma del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che «nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, [...]. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. [...]»; l'Allegato I.13 riconduce, poi, ai parametri individuati dal D.M. Giustizia del 17.06.2016; il D.M. del 17.06.2016, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i servizi di ingegneria e architettura fornisce un parametro generale da considerare a base dell'affidamento; b) dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice che prevede che i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (non escludendo un'offerta sul prezzo); c) dell'art. 3, comma 3 della l. 49/2023, ai sensi del quale "non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge".

²¹ Cfr. precedente nota n. 2.

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri aziendali della sicurezza);

4) i costi della manodopera, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell'esecuzione dell'appalto, **ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera indicati da questa stazione appaltante** al paragrafo 3.1 del presente disciplinare **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "*form on-line*". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, **se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice**, **l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice**. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

16.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica

deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I **documenti informatici** trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo;

- PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al **critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi di cui all'elaborato "**Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa**", parte integrante della documentazione di gara; in detto elaborato sono illustrati i criteri e i relativi punteggi, nonché le modalità di calcolo con cui verrà effettuata la valutazione delle offerte.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante.

La valutazione dell'offerta tecnica (comprensiva dell'offerta relativa ai tempi di esecuzione) e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40/80 (quaranta su ottanta) sul punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

I punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla **terza cifra decimale**, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi del paragrafo III delle Linee guida ANAC n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera n. 1005/2016 e successivi aggiornamenti, la stazione appaltante procederà alla **c.d. "prima riparametrazione"**, con riferimento ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo; pertanto al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri dell'offerta tecnica, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo, all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto per lo stesso e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche.

19. SEDUTE DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno 18/10/2024, alle ore 09:30, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Alle sedute di gara **non è prevista la presenza del pubblico.**

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.²²

Tramite la piattaforma saranno forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

²² Come da Bando tipo ANAC n. 1, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e relazione illustrativa.

La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della **facoltà prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice** (c.d. **“inversione procedimentale”**)²³: procederà pertanto, prima alla valutazione dell'offerta tecnica e poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di verificare, a suo insindacabile giudizio, la documentazione amministrativa di qualsiasi altro concorrente.

La verifica dell'anomalia avverrà dopo le operazioni della commissione giudicatrice, anche in parallelo alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

*** ** ***

Pertanto, in primo luogo, la Commissione Giudicatrice, operando tramite la piattaforma START, procederà, nel corso di una o più sedute, all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi (come meglio dettagliato al paragrafo 21), e poi all'apertura delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria. Successivamente la Commissione medesima trasmetterà, ai fini dello svolgimento delle ulteriori operazioni di gara, la graduatoria al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per la verifica della documentazione amministrativa, che avverrà in altra apposita seduta, procedendo come meglio specificato al successivo paragrafo 22.

*** ** ***

La Stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza dell'offerta, adotta le seguenti modalità: la documentazione amministrativa non è accessibile alla Commissione Giudicatrice; il Presidente della Commissione Giudicatrice, successivamente alla nomina della stessa è abilitato ad accedere su S.T.A.R.T. alle offerte tecniche e, poi, alle offerte economiche; il Presidente del Seggio di gara potrà accedere sulla piattaforma S.T.A.R.T. alla documentazione amministrativa dopo la conclusione delle operazioni da parte della Commissione Giudicatrice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificarne la regolarità formale e la consistenza;
- all'esame e valutazione delle offerte tecniche;
- all'eventuale esclusione delle offerte tecniche, con conseguente comunicazione alla Stazione appaltante per l'adozione del provvedimento di esclusione.

In particolare, la Commissione, in una o più **sedute** stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procederà :

- all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i punteggi con i criteri e le modalità di cui all'elaborato **“Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa”** parte integrante della documentazione di gara.
- a riepilogare i punteggi complessivamente attribuiti alle singole offerte tecniche e a inserire i punteggi nel sistema telematico, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- ad aprire le offerte economiche e a verificarne la regolarità formale.

La Commissione Giudicatrice approverà sul sistema telematico, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica ed attribuirà i punteggi totali; formulerà, infine, la classifica della gara.

²³

Così come previsto dalla determina a contrarre n. DD/2024/07256 del 26/09/2024.

*** ** ***

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, deciderà la sorte.

*** ** ***

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice.

22. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Terminata la valutazione della Commissione Giudicatrice, in una successiva seduta, il seggio di gara, formato da un Presidente e due testimoni, procederà alla verifica della documentazione amministrativa del **concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria**. A tal fine il Presidente del seggio di gara farà accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione amministrativa (c.d. "busta amministrativa") e procederà quindi a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, e in particolare a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) richiedere eventuali chiarimenti o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c) verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio e ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;
- d) approvare sulla piattaforma START la documentazione del soggetto verificato, risultata regolare, disponendone l'ammissione;
- e) a proporre al RUP²⁴ l'esclusione del concorrente primo in graduatoria, nel caso in cui, all'esito della verifica documentazione amministrativa e dell'eventuale soccorso istruttorio, risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione ; in tal caso sarà sottoposto a verifica il concorrente che segue nella graduatoria.

Successivamente, il soggetto che presiede il seggio di gara completerà la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa, utilizzando la funzionalità di START che consente di completare detto esame senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti.

Le eventuali esclusioni saranno comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d, del Codice, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Il Presidente del Seggio di gara darà quindi comunicazione al RUP circa l'esito delle operazioni, come indicato al paragrafo 24.

²⁴

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'allegato I.2 del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, saranno considerate dalla Stazione Appaltante anormalmente basse²⁵ le offerte che presentano sia per l'Offerta Economica, sia per l'Offerta Tecnica, punteggi entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre²⁶.

In presenza di un'offerta anormalmente bassa, l'Amministrazione, nella persona del RUP, richiederà per iscritto all'operatore economico interessato una spiegazione sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine **un termine non superiore a quindici giorni**. La suddetta spiegazione potrà avere ad oggetto:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dell'offerta ai sensi dell'art. 110, c. 5, del Codice e qualora, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, la stessa risulti, nel complesso, inaffidabile.

Qualora, all'esito delle verifiche, l'offerta del concorrente miglior offerente risulti anomala, il RUP ne darà comunicazione al Presidente del seggio di gara, il quale procederà a convocare nuova seduta per la verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al secondo (o successivo) posto in graduatoria.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP procederà, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Contestualmente, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC, nonché a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate

²⁵ Come previsto nel documento "Elementi per valutazione offerta economicamente più vantaggiosa" e nella determina a contrarre n. DD/2024/07256 del 26/09/2024.

²⁶ Come da determina a contrarre n. DD/2024/07256 del 26/09/2024.

nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;

-se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

Deve altresì depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Per quanto riguarda il progettista, questi, all'atto della stipula del contratto, trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Si rinvia all'art. 14 lett. E) del Capitolato speciale di appalto.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide -come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

25. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà nei confronti del concorrente risultato miglior offerente, attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I controlli verranno effettuati sul concorrente e, nel caso, sul progettista esterno indicato, nonché, in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria e, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli

saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC online.

L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di cui alla presente procedura è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica di cui al presente appalto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Qualora non intervengano proroghe, i lavori dovranno essere ultimati entro il 31/03/2026 e collaudati entro la data del 30/06/2026 (o nelle più brevi tempistiche indicate nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto).

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto all'applicazione dei principi generali e trasversali e all'**attuazione degli obblighi del PNRR -PNC** come riportati al precedente paragrafo 3.3 del presente disciplinare, nonché dal Capitolato speciale di appalto (cfr. in particolare artt. 4, 11 bis, 43 e 44 CSA).

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti

alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del paragrafo 6 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*", la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 e di cui al Capitolato speciale, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi del succitato paragrafo 3 del d.p.c.m. 7 dicembre 2021, la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del citato D.L. 77/2021, e di cui al Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

28. INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'**Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. La suddetta Intesa è allegata alla documentazione di gara.

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca

dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.

In sede di stipula del contratto, o subcontratto, le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, di seguito riportate:

“Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

“Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.”

“Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”

Come previsto dall'art. 3, co. 7, del D.L. 76/2020, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, confluito nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/0011 del 26/03/2024. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 GDPR nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e in generale per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE", nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I dati inoltre potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali/regionali quando previsto dalla Legge.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Sub-titolari del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

L'informativa dettagliata sul trattamento, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, è consultabile nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START in corrispondenza della procedura di gara.

32. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Il Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi
Ing. Pietro Geroni